



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 005 – 12 Gennaio 2021**

## LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI “COVID-19” PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Come anticipato da precedente informativa di Studio (circolare n. 003/2021), la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), in vigore dal 1° Gennaio 2021, ha introdotto, tra le varie misure in materia di lavoro, nuovi periodi di integrazione salariale per sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa attivabili attraverso gli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19/Coronavirus”, valevoli per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), per il fondo di integrazione salariale (FIS), per la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e per il fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA).

In particolare, l'articolo 1, ai commi 299-302, della Legge n. 178/2021, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), dell'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (FIS) o del fondo bilaterale di solidarietà dell'artigianato (FSBA) e del trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD), di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies*, D.L. n. 18/2020, per una durata massima di 12 settimane.

Le nuove 12 settimane dovranno essere collocate nel periodo compreso:

- tra il 1° Gennaio 2021 ed il 31 Marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- tra il 1° Gennaio 2021 ed il 30 Giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (FIS), del fondo bilaterale di solidarietà dell'artigianato (FSBA) e di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Viene, inoltre precisato che, con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che potrà essere richiesta con causale COVID-19. Di conseguenza, eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori, ulteriori 6 settimane per il periodo 16 Novembre 2020 – 31

Gennaio 2021) collocati, anche parzialmente, in periodi decorrenti dal 1° Gennaio 2021, risultano da imputarsi, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane.

Da tale previsione normativa ne deriva che, nel caso un'azienda avesse richiesto precedenti ammortizzatori sociali COVID-19 ai sensi del precedente Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 – ulteriori 6 settimane) per periodi decorrenti dal 1° Gennaio 2021, il numero effettivo delle settimane in concreto richiedibili potrà risultare senz'altro sensibilmente inferiore.

In merito ai lavoratori destinatari delle integrazioni salariali, ai sensi dell'articolo 1, comma 305 della Legge n. 178/2020, si precisa che tutti gli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui ai commi precedenti risultano riconosciuti ora anche in favore dei lavoratori assunti al 1° Gennaio 2021.

Le domande di accesso (ad oggi non ancora concretamente inviabili in quanto si è in attesa di apposita circolare INPS), dovranno essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di Febbraio 2021.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini indicati sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, se posteriore.

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a totale carico del datore di lavoro inadempiente.

Di seguito si forniscono alcune importanti precisazioni:

- le nuove 12 settimane spettano a tutti i datori di lavoro *“che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e non, come avvenuto per alcuni precedenti decreti, esclusivamente alle aziende che hanno già fruito di precedenti ammortizzatori sociali, o ancora, alle realtà che risultano eventualmente appartenenti a settori interessati dai provvedimenti che hanno disposto la chiusura/limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con riferimento alle aziende che potrebbero richiedere i trattamenti di assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (FIS), del fondo bilaterale di solidarietà dell'artigianato (FSBA) e di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), alla luce del periodo di tempo

concesso (12 settimane) utile per coprire, di fatto, la durata di 6 mesi (dal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021), si consiglia di valutare molto attentamente l'esatta distribuzione delle nuove settimane (eventualmente considerando la possibilità di pianificare più istanze separate per periodi intervallati) nonché l'effettiva decorrenza dalla quale attivare l'ammortizzatore sociale, posticipandone eventualmente l'avvio. Si precisa, infatti, che attualmente, non si ha ancora notizia di eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale che potrebbero essere introdotti nel caso di esaurimento delle ultime 12 settimane disponibili;

- a differenza di quanto verificatosi con gli ammortizzatori sociali inizialmente messi a disposizione con i precedenti D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020, per i quali si computava l'effettivo utilizzo degli stessi, ben potendo recuperare a posteriori eventuali periodi non concretamente fruiti, per espressa previsione, anche per le nuove 12 settimane non verrà data la possibilità di richiedere successivamente eventuali periodi "residui" non fruiti in concreto: il metodo, quindi, di accorpare le sospensioni per tutti i lavoratori posti in CIG non consentirà più di ottimizzare l'effettiva durata dell'ammortizzatore sociale;
- al contrario di quanto previsto per le ultime 9 settimane previste dal D.L. 104/2020 o per le ulteriori 6 settimane del D.L. n. 137/2020, non è previsto alcun eventuale contributo addizionale a carico azienda;
- si precisa che la valutazione del ricorso alle nuove settimane introdotte, dovrà essere certamente basata sul fatto che, una volta richiesti gli ulteriori periodi, resterà tassativamente preclusa la possibilità di accedere all'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi 306-308, della Legge n. 178/2020, ovvero l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non effettuato l'accesso agli ammortizzatori sociali COVID-19. Si ricorda che l'agevolazione è prevista per i datori di lavoro privati che non richiedono le nuove 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale e consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico come già previsto dall'articolo 3 del precedente D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 Marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nei mesi di Maggio e/o Giugno 2020, riparametrato ed applicato su base mensile. Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea nonché le istruzioni che dovranno essere fornite attraverso prossima circolare INPS;
- si richiede cortesemente alle aziende clienti di tenere monitorata quotidianamente la PEC aziendale e di inoltrare prontamente eventuali comunicazioni inviate dall'INPS riguardanti

gli ammortizzatori sociali, in quanto l'Istituto utilizza, abitualmente e quasi in via esclusiva, il canale della posta certificata per inviare importanti comunicazioni e/o richieste relative alle istanze dei vari ammortizzatori sociali attivati per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Tali comunicazioni e/o richieste, se non evase per tempo, potrebbero portare a conseguenze molto importanti, tra cui anche il possibile rifiuto definitivo della domanda. Con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali a pagamento diretto INPS, si precisa che i termini di invio molto stringenti (30 giorni) dei modelli SR41 per far disporre gli ordini di pagamento in favore dei lavoratori, decorrono proprio dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione del periodo di integrazione salariale, comunicato solitamente via PEC.

Si precisa che lo Studio non potrà che considerarsi esonerato circa eventuali responsabilità derivanti da SR41 non inviati e/o inviati in ritardo a causa di comunicazioni inviate dall'Istituto alle aziende ma non inoltrate o inoltrate con ritardo al referente paghe;

- si ricorda che con la nota del n. 532/2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha evidenziato l'avvio di un'intensa attività di vigilanza riguardanti il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali legati alle conseguenze della pandemia COVID-19. Nella stessa viene chiarito che particolare attenzione, oltre che ad eventuali richieste d'intervento e a segnalazioni pervenute, sarà riservata alle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività, alle aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di ammortizzatore sociale nonché alle aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart-working il personale e, contestualmente, richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali. Saranno monitorate, inoltre, anche le assunzioni, le trasformazioni e le riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi prossimi le richieste di ammortizzatori sociali. Sulla base di ciò si raccomanda alle aziende clienti di osservare un comportamento prudente e cautelativo in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali oggi disponibili.

Le aziende che risultano quindi interessate alla richiesta delle ulteriori 12 settimane introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, anche alla luce dei termini ristretti per la predisposizione degli adempimenti necessari, sono pregate cortesemente di **contattare al più presto il proprio referente di Studio**, salvo accordi già intercorsi.

Si precisa fin da ora che in caso di mancato contatto diretto, l'attività si intenderà regolarmente ripresa e non si darà luogo ad alcuna istanza di proroga "automatica" dell'ammortizzatore in corso.

Si ricorda che è possibile consultare la [circolare n. 004/2021](#), aggiornata di recente, per approfondire numerosi aspetti circa il funzionamento degli ammortizzatori sociali COVID-19.

Con riferimento a quanto riportato in merito agli ammortizzatori sociali, come da invito recapitato attraverso precedente newsletter, si ricorda che è in programma per **Giovedì 14 Gennaio 2021 alle ore 10:00**, uno specifico evento organizzato in modalità webinar in occasione del quale il Dott. Marco Frisoni illustrerà, oltre a quanto già oggetto della presente informativa, anche le restanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Per l'iscrizione al webinar è possibile utilizzare il seguente [link](#).

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie